

Edizione
in lingua italiana


Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario 1
- * Regolamento (CE) n. 1258/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo alla conclusione del completamento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 7
- Complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 8
- * Regolamento (CE) n. 1259/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia 10
- * Regolamento (CE) n. 1260/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che fissa definitivamente, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo dell'aiuto per il cotone dal 1° giugno 1995 al 31 marzo 1996 12
- * Regolamento (CE) n. 1261/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio 15
- * Regolamento (CE) n. 1262/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83 relativo ai contratti di magazzino per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato 18
- * Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 19

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1264/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità d'applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine	22
* Regolamento (CE) n. 1265/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che istituisce misure urgenti di conservazione dello stock di aringhe del Mare del Nord	24
* Regolamento (CE) n. 1266/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 1960/95, recante modalità transitorie di applicazione del regime dei prezzi di entrata per i succhi e i mosti d'uva, e del regolamento (CE) n. 2309/95 che istituisce misure transitorie per l'importazione di succhi e mosti d'uva in provenienza da Cipro	30
Regolamento (CE) n. 1267/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che stabilisce, per il mese di giugno 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzino nel settore dello zucchero	32
Regolamento (CE) n. 1268/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele	34
Regolamento (CE) n. 1269/96 della Commissione del 1° luglio 1996 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	36
Regolamento (CE) n. 1270/96 della Commissione del 1° luglio 1996 che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	38
Regolamento (CE) n. 1271/96 della Commissione del 1° luglio 1996 che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	40

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/392/CE:

* Decisione del Consiglio, del 20 giugno 1996, che modifica la decisione 94/807/CE che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998)	43
--	----

Commissione

96/393/CE:

* Decisione della Commissione, del 13 giugno 1996, che modifica la decisione 85/377/CEE, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole ⁽¹⁾	45
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1257/96 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 1996
relativo all'aiuto umanitario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽²⁾,

considerando che le popolazioni in situazione di necessità, vittime di catastrofi naturali, di avvenimenti quali guerre e conflitti o di altre circostanze straordinarie di portata analoga, hanno il diritto di ricevere un'assistenza umanitaria internazionale qualora le autorità del loro paese non siano in grado di venire efficacemente in loro soccorso;

considerando che le azioni civili di protezione delle vittime di conflitti o di circostanze eccezionali di portata analoga rientrano nel diritto umanitario internazionale e che è pertanto opportuno integrarle nell'attività umanitaria;

considerando che l'assistenza umanitaria non comporta solo l'esecuzione di interventi di soccorso immediati finalizzati a salvare e proteggere vite umane in situazioni di emergenza o di post-emergenza, ma anche l'attuazione di tutte le misure intese ad agevolare o a consentire il libero accesso alle vittime e il libero transito dell'aiuto;

considerando che l'assistenza umanitaria può essere seguita da interventi di sviluppo o di ricostruzione e che, di conseguenza, essa deve coprire l'intera durata di una situazione di crisi e dei suoi effetti; che in tale contesto, può comprendere elementi di ristrutturazione a breve termine finalizzati a facilitare l'arrivo a destinazione dei soccorsi, a prevenire l'acuirsi delle conseguenze della crisi e ad iniziare ad aiutare le popolazioni colpite a ritrovare un livello minimo di autosufficienza;

considerando che è particolarmente opportuno intervenire a livello di prevenzione dei disastri al fine di assicurare una preparazione preliminare ai rischi che ne derivano;

che di conseguenza occorre istituire un sistema di allarme e di intervento adeguato;

considerando che occorre pertanto garantire ed aumentare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari nazionali e internazionali di prevenzione e d'intervento mirati a rispondere alle esigenze create da catastrofi naturali o provocate dagli uomini o da circostanze eccezionali di portata analoga;

considerando che l'aiuto umanitario, il cui solo obiettivo consiste nel prevenire e nell'alleviare la sofferenza umana, è concesso in base al principio della non discriminazione tra le vittime per motivi razziali, etnici, religiosi, inerenti al sesso o all'età, alla nazionalità o all'appartenenza politica e che non potrebbe essere retto da considerazioni di natura politica o subordinato ad esse;

considerando che le decisioni relative all'aiuto umanitario devono essere prese in maniera imparziale ed esclusivamente in funzione delle esigenze e degli interessi delle vittime;

considerando che l'instaurazione di uno stretto coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione, sia a livello di decisione che in loco, si trova alla base dell'efficacia dell'azione umanitaria della Comunità;

considerando che, nell'ambito del suo contributo all'efficacia dell'aiuto umanitario a livello internazionale, la Comunità deve ricercare attivamente la collaborazione e il coordinamento con paesi terzi;

considerando che a tal fine occorre inoltre fissare i criteri per la cooperazione con le organizzazioni non governative, gli organismi e le organizzazioni internazionali specializzati nel settore dell'aiuto umanitario;

considerando che è necessario preservare, rispettare ed incoraggiare l'indipendenza e l'imparzialità delle organizzazioni non governative e delle altre istituzioni umanitarie nell'attuazione dell'aiuto umanitario;

considerando che è opportuno favorire, nel settore umanitario, la collaborazione tra organizzazioni non governative degli Stati membri e di altri paesi sviluppati e organizzazioni analoghe dei paesi terzi interessati;

⁽¹⁾ GU n. C 180 del 14. 7. 1995, pag. 6.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 1995 (GU n. C 339 del 18. 12. 1995, pag. 60), posizione comune del Consiglio del 29 gennaio 1996 (GU n. C 87 del 25. 3. 1996, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996).

considerando che, date le caratteristiche peculiari dell'aiuto umanitario, è opportuno istituire procedure efficaci, flessibili, trasparenti e, quando sia necessario, rapide per le decisioni di finanziamento di azioni e progetti umanitari;

considerando che occorre fissare le modalità d'esecuzione e di gestione dell'aiuto umanitario della Comunità finanziato dal bilancio generale della Comunità europea, fermo restando che gli interventi di aiuto d'urgenza previsti dalla quarta convenzione ACP-CE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo che modifica la suddetta convenzione firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 continuano ad essere disciplinati dalle procedure e dalle modalità stabilite dalla Convenzione suddetta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Obiettivi e orientamenti generali dell'aiuto umanitario

Articolo 1

L'attività umanitaria della Comunità comporta azioni di assistenza, di soccorso e di protezione basate sul principio di non discriminazione, a favore delle popolazioni di paesi terzi, soprattutto le più vulnerabili, e con priorità quelle dei paesi in via di sviluppo vittime di catastrofi naturali o di eventi di origine umana, come guerre o conflitti, oppure da situazioni e avvenimenti eccezionali di portata analoga a calamità naturali o causate dall'uomo, per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che ne derivano.

Tale aiuto comporta anche azioni di preparazione ai rischi, nonché attività di prevenzione delle catastrofi o delle circostanze eccezionali di portata analoga.

Articolo 2

Le azioni di aiuto umanitario di cui all'articolo 1 si prefiggono gli obiettivi seguenti:

- a) salvare e proteggere vite nelle situazioni di emergenza o di post-emergenza immediata e in caso di disastri naturali che causano perdite di vite umane, sofferenze fisiche e psicosociali nonché gravi danni materiali;
- b) portare l'assistenza e i soccorsi necessari alle popolazioni colpite da crisi di più lunga durata, causate segnatamente da conflitti o da guerre che abbiano provocato conseguenze analoghe a quelle di cui alla

lettera a), soprattutto qualora si constati che tali popolazioni non possono essere aiutate sufficientemente dalle loro autorità o in assenza di autorità competenti;

- c) contribuire al finanziamento dell'inoltro dell'aiuto e del suo accesso ai destinatari con tutti i mezzi logistici disponibili e garantendo la protezione dei beni e del personale umanitario, escluse le azioni che hanno implicazioni di difesa;
- d) sviluppare i lavori di ristrutturazione e di ricostruzione, segnatamente di infrastruttura e di attrezzature, a breve termine, in stretta collaborazione con le strutture locali, onde agevolare l'arrivo dei soccorsi, prevenire l'aggravarsi degli effetti della crisi ed aiutare le popolazioni colpite a ritrovare un livello minimo di autosufficienza, prendendo in considerazione, ove possibile, gli obiettivi di sviluppo a lungo termine;
- e) far fronte alle conseguenze degli esodi di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) determinati da catastrofi naturali o causate dall'uomo, nonché condurre a buon fine le azioni di rimpatrio e di aiuto al reinsediamento nei paesi d'origine, quando sussistono le condizioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore;
- f) assicurare la preparazione preventiva al rischio di disastri o di circostanze eccezionali di portata analoga ed utilizzare un sistema adeguato di allarme rapido e di intervento;
- g) sostenere azioni civili di protezione delle vittime di conflitti o di circostanze eccezionali di portata analoga, in base alle convenzioni internazionali in vigore.

Articolo 3

Gli aiuti comunitari di cui agli articoli 1, 2 e 4 possono servire a finanziare l'acquisto e la fornitura di qualsiasi prodotto o materiale necessario all'attuazione delle azioni umanitarie, compresa la costruzione di alloggi o di rifugi per le popolazioni in questione; le spese per il personale esterno, sia estero che locale, impegnato nell'ambito di tali azioni; il magazzinaggio, l'invio internazionale o nazionale, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti nonché qualsiasi altra azione intesa a facilitare o a consentire il libero accesso ai destinatari dell'aiuto.

Gli aiuti possono inoltre essere usati per finanziare tutte le altre spese direttamente connesse all'esecuzione delle azioni umanitarie.

Articolo 4

Gli aiuti della Comunità di cui agli articoli 1 e 2 possono inoltre essere utilizzati per il finanziamento delle azioni seguenti:

- studi preliminari di fattibilità delle azioni comunitarie, nonché la valutazione di progetti e piani umanitari,
- azioni di monitoraggio dei progetti e piani umanitari,
- su scala ridotta e, se si tratta di finanziamento pluriennale con carattere decrescente, azioni di formazione e studi di carattere generale relativi all'attività umanitaria,
- spese relative a mettere in evidenza il carattere comunitario degli aiuti,
- azioni di sensibilizzazione e informazione volte a favorire una maggiore conoscenza della problematica umanitaria, in particolare da parte dell'opinione pubblica europea nonché di quella dei paesi terzi nei quali la Comunità finanzia azioni umanitarie importanti,
- azioni finalizzate a rafforzare il coordinamento con gli Stati membri, con altri paesi donatori, con le organizzazioni e istituzioni umanitarie internazionali e con le organizzazioni non governative nonché le organizzazioni rappresentative di queste ultime,
- azioni di assistenza tecnica necessarie all'esecuzione di progetti umanitari, compreso lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni ed organismi umanitari europei o tra questi e quelli dei paesi terzi,
- azioni umanitarie di sminamento, compresa la sensibilizzazione delle popolazioni locali nei confronti delle mine antiuomo.

Articolo 5

Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento viene stanziato sotto forma di aiuto non rimborsabile.

Le operazioni di cui al presente regolamento sono esenti da imposte, tasse, diritti e dazi doganali.

CAPITOLO II

Modalità di esecuzione dell'aiuto umanitario

Articolo 6

Le azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità possono essere attuate sia su richiesta di organismi e organizzazioni internazionali o non governativi, di uno Stato membro o del paese terzo beneficiario, sia su iniziativa della Commissione.

Articolo 7

1. Le organizzazioni non governative che possono beneficiare di un finanziamento comunitario per l'attuazione delle azioni previste dal presente regolamento devono soddisfare i requisiti seguenti:

- a) essere costituite in organizzazioni autonome senza fini di lucro in uno Stato membro della Comunità secondo la legislazione vigente in tale Stato;
- b) avere la sede principale in uno Stato membro della Comunità o nei paesi terzi beneficiari dell'aiuto comunitario; detta sede deve rappresentare il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate in base al presente regolamento. A titolo eccezionale, tale sede può essere situata in un altro paese terzo donatore.

2. Al fine di determinare se un'organizzazione non governativa possa avere accesso ai finanziamenti comunitari, si tiene conto degli elementi seguenti:

- a) le capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- b) le capacità tecniche e logistiche in relazione all'azione prevista;
- c) l'esperienza nel settore dell'aiuto umanitario;
- d) i risultati delle azioni precedenti eseguite dall'organizzazione interessata, in particolare con il finanziamento della Comunità;
- e) la disponibilità a partecipare, in caso di bisogno, al sistema di coordinamento stabilito nell'ambito di un'azione umanitaria;
- f) l'attitudine e la disponibilità a sviluppare rapporti di cooperazione con gli operatori umanitari e le comunità di base dei paesi terzi interessati;
- g) l'imparzialità nell'attuazione dell'aiuto umanitario;
- h) se del caso, la precedente esperienza nel paese terzo in cui è prevista l'azione umanitaria in questione.

Articolo 8

La Comunità può finanziare inoltre le azioni umanitarie avviate da organismi e organizzazioni internazionali.

Articolo 9

La Comunità può inoltre, quando necessario, finanziare azioni umanitarie attuate dalla Commissione o da organismi specializzati degli Stati membri.

Articolo 10

1. Al fine di garantire e di migliorare l'efficacia e la coerenza dei dispositivi comunitari e nazionali di aiuto umanitario, la Commissione può adottare tutte le iniziative utili intese a promuovere uno stretto coordinamento tra le sue attività e quelle degli Stati membri sia a livello di decisioni che sul posto. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione mantengono un sistema di scambio d'informazioni.

2. La Commissione vigila affinché le azioni umanitarie finanziate dalla Comunità siano coordinate e coerenti con quelle delle organizzazioni ed organismi internazionali, in particolare quelle che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite.

3. La Commissione si adopera al fine di sviluppare la collaborazione e la cooperazione della Comunità e dei paesi terzi donatori nel settore dell'aiuto umanitario.

Articolo 11

1. La Commissione stabilisce i termini relativi allo stanziamento, alla mobilitazione e all'esecuzione degli aiuti previsti dal presente regolamento.

2. L'aiuto viene eseguito solo se il beneficiario rispetta tali termini.

Articolo 12

Tutti i contratti di finanziamento conclusi in base al presente regolamento devono prevedere, in particolare, che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco e presso la sede dei partner umanitari secondo le modalità abituali definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle contenute nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

CAPITOLO III

Procedure di attuazione delle azioni umanitarie

Articolo 13

La Commissione decide in merito agli interventi di emergenza per un importo non superiore a 10 milioni di ECU.

Si ritiene necessario un intervento d'urgenza per le seguenti azioni:

- azioni che rispondono ad un'esigenza umanitaria immediata e imprevedibile, in seguito a catastrofi naturali o causate dall'uomo, aventi carattere improvviso, quali inondazioni, terremoti e conflitti armati, o situazioni di portata analoga,
- azioni, limitate nel tempo, in risposta a tale situazione di emergenza imprevedibile; i fondi corrispondenti coprono la risposta alle esigenze umanitarie di cui al primo trattino, per un periodo nella decisione di finanziamento non superiore a sei mesi.

Per le azioni che rispondono a tali condizioni e che superano i 2 milioni di ECU, la Commissione:

- prende una decisione in merito,
- informa per iscritto gli Stati membri entro un termine di quarantotto ore,

- rende conto della sua decisione nella successiva seduta del comitato, segnatamente fornendo la giustificazione per il ricorso alla procedura di urgenza.

La Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e nei limiti dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino, decide in merito al proseguimento delle azioni adottate secondo la procedura d'urgenza.

Articolo 14

La Commissione è incaricata della preparazione, della decisione, della gestione, della sorveglianza e della valutazione delle azioni previste dal presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e di altro genere in vigore, in particolare quelle contenute nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità europea.

Articolo 15

1. La Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2:

- decide in merito al finanziamento comunitario delle azioni di protezione di cui all'articolo 2, lettera c), nel quadro dell'attuazione dell'azione umanitaria,
- adotta i regolamenti di applicazione del presente regolamento,
- decide in merito agli interventi diretti della Commissione o al finanziamento degli interventi degli organismi specializzati degli Stati membri.

2. La Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3:

- approva i piani globali, destinati a fornire un quadro coerente d'azione in un paese o in una regione determinata in cui la crisi umanitaria è tale da protrarsi, segnatamente a causa della sua entità e della sua complessità, nonché le relative dotazioni finanziarie. In tale contesto, la Commissione e gli Stati membri esaminano le priorità da accordare nel quadro dell'attuazione di tali piani globali,
- decide in merito ai progetti di importo superiore a 2 milioni di ECU, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13.

Articolo 16

1. Una volta all'anno in sede di comitato di cui all'articolo 17 si procede ad uno scambio di opinioni, in base alla presentazione, da parte del rappresentante della Commissione, degli orientamenti generali dell'azione umanitaria per gli anni a venire e ad un esame della problematica generale del coordinamento delle azioni di aiuto umanitario comunitarie e nazionali, nonché eventuali questioni generali o specifiche relative all'aiuto comunitario nel settore in questione.

2. La Commissione trasmette inoltre al comitato di cui all'articolo 17 informazioni sull'evoluzione degli strumenti di gestione delle azioni umanitarie, tra cui il contratto quadro di partenariato.

3. Il comitato di cui all'articolo 17 è informato altresì delle intenzioni della Commissione riguardo alla valutazione delle azioni umanitarie e eventualmente al suo calendario di lavoro.

Articolo 17

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

3. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 18

1. La Commissione effettua ad intervalli regolari valutazioni di azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi che tali azioni si prefiggono e per ricavarne orientamenti finalizzati a migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta al comitato un sommario delle valutazioni effettuate che potrebbero, se del caso, essere da esso esaminate. Nel sommario figurano tra l'altro i regimi applicabili agli esperti assunti. Le relazioni di valutazione sono trasmesse agli Stati membri che ne facciano richiesta.

2. La Commissione può altresì procedere, su richiesta degli Stati membri e con la loro partecipazione, a valutazioni sui risultati delle azioni e piani umanitari della Comunità europea.

Articolo 19

Al termine di ciascun esercizio di bilancio la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale contenente un sommario delle azioni finanziate durante l'esercizio.

Nel sommario figurano segnatamente informazioni riguardo agli operatori tramite i quali le azioni umanitarie sono state attuate.

La relazione include una sintesi delle valutazioni esterne effettuate, eventualmente, per quanto riguarda azioni specifiche.

La Commissione informa gli Stati membri, al più tardi entro un mese dall'adozione della sua decisione e fatto salvo l'articolo 13 del presente regolamento, delle azioni approvate, indicandone l'importo, la natura, le popolazioni beneficiarie e i partner.

Articolo 20

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione sottoporà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nel quadro del regolamento stesso, corredata di suggerimenti circa il futuro del presente regolamento, se del caso, di proposte di modifica.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BERSANI

REGOLAMENTO (CE) N. 1258/96 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1996

relativo alla conclusione del completamento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 13, secondo comma dell'articolo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania ⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire i nuovi elementi da inserire nell'allegato all'accordo e nel protocollo per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996;

considerando che, in seguito a questi negoziati, l'11 novembre 1995 è stato siglato un complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo precitato, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare il complemento del protocollo;

considerando che occorre ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, punto iii) del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ⁽³⁾; che, tenuto conto della perdita delle possibilità di pesca nelle acque marocchine, è giusto accordare tutte le possibilità di pesca alle navi battenti bandiera spagnola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il completamento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996.

Il testo del complemento del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal completamento del protocollo sono accordate alle navi battenti bandiera spagnola.

Se le domande di licenze presentate dalla Spagna non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal completamento del protocollo, la Commissione dà la possibilità agli altri Stati membri di presentare domande.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il complemento del protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

⁽¹⁾ GU n. C 166 del 10. 6. 1996.

⁽²⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

COMPLEMENTO DEL PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996

Articolo 1

In base all'articolo 3 del protocollo e per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 sono concesse nuove possibilità di pesca alle navi adibite alla pesca di cefalopodi: 5 250 tsl al mese in media annua, con un margine di variazione del 5 % in più o in meno e per un numero massimo di 18 navi. In caso di superamento, entro il limite del 5 %, gli armatori pagano il canone previsto per le tsl supplementari.

Articolo 2

1. La contropartita finanziaria globale per il periodo di cui all'articolo 1 è fissata a 7 259 000 ECU.
2. La destinazione di tale somma è di competenza esclusiva della Mauritania.
3. I fondi della contropartita saranno versati su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro destinatario designato dalla Mauritania.

Articolo 3

Dell'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Mauritania destina la somma di 350 000 ECU, per il periodo di cui all'articolo 1, al finanziamento di programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche sulla zona di pesca della Mauritania. Tale somma è messa a disposizione della Mauritania e gli importi corrispondenti sono versati sui conti indicati dalle autorità della Mauritania (CNROP a Nouadhibou).

La Comunità si riserva la possibilità di chiedere all'altra parte qualunque informazione utile a fini scientifici.

Articolo 4

1. Dell'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Mauritania destina la somma di 150 000 ECU, per il periodo di cui all'articolo 1, alla formazione teorica e pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. In tale ambito la Comunità agevola l'accesso dei cittadini della Mauritania agli istituti degli Stati membri.

2. Una parte della somma di cui al paragrafo 1 può essere utilizzata per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca.

Articolo 5

Qualora la Comunità europea non provveda ad effettuare il pagamento di cui all'articolo 2, la Mauritania si riserva il diritto di sospendere l'applicazione del presente complemento del protocollo.

Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania è completato dall'allegato del presente complemento del protocollo.

Articolo 7

Il presente complemento del protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 1995.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DEI CEFALOPODI NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 1995 AL 31 LUGLIO 1996, COMPLEMENTARI ALLE CONDIZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO DEL PROTOCOLLO IN VIGORE**1. Ispezione dei pescherecci**

Per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 i pescherecci interessati saranno oggetto di un'unica ispezione a terra.

2. Sostituzione del peschereccio

Ogni peschereccio può essere sostituito da un altro peschereccio avente una capacità espressa in tsl pari o inferiore, alle seguenti condizioni:

- a) almeno tre mesi dopo il rilascio della licenza;
- b) durante un trimestre determinato, per causa di forza maggiore.

3. Canone e durata della licenza

- a) Le licenze sono rilasciate per periodi di 3, 6 o 8,5 mesi. Le licenze trimestrali sono rinnovabili.
- b) Il canone a carico degli armatori è fissato a 348 ECU per tsl e per anno. Esso è proporzionale alla durata della licenza.

4. Imbarco di marinai mauritani

Ogni peschereccio imbarca marinai mauritani in misura pari al 35 % dei marinai semplici adibiti alla guida o alle operazioni di pesca, di cui il 25 % deve essere obbligatoriamente a bordo. Per il 10 % eventualmente non imbarcato l'armatore versa alle autorità mauritane, contemporaneamente al canone, un'indennità compensativa di 200 ECU al mese per marinaio. La somma così raccolta è destinata alla formazione di marinai/pescatori mauritani.

5. Osservatori a bordo

Ogni peschereccio imbarca al massimo un osservatore, entro il limite del 25 % di marinai mauritani.

6. Zona di pesca

La zona di pesca accessibile alle navi della Comunità è identica a quella prevista dalla normativa nazionale per le navi mauritane.

7. Dimensioni autorizzate delle maglie

La dimensione minima delle maglie è fissata a 70 mm.

8. Disposizioni particolari

- a) Gli armatori comunitari sono proprietari della totalità delle catture e decidono liberamente della loro vendita e del loro sbarco nel porto di loro scelta. Tuttavia la Comunità e la Mauritania incoraggeranno i loro rispettivi operatori interessati a stabilire una concertazione permanente, al fine di evitare forme di concorrenza atte a destabilizzare il mercato.
- b) Le navi della Comunità sono tenute a rispettare la regolamentazione mauritana in vigore sulla protezione del novellame. Tuttavia, in caso di cattura di novellame, l'armatore sarà passibile di un'ammenda pari almeno al valore del novellame catturato e commercializzato. Le navi adibite alla pesca dei cefalopodi possono catturare e detenere a bordo pesci e crostacei.
- c) Le autorità competenti della Comunità comunicano per iscritto alle autorità mauritane, caso per caso, le missioni di ispezione che esse hanno deciso di effettuare in un porto comunitario, con un preavviso di 10 giorni. Le autorità mauritane notificano, con un preavviso di 5 giorni, la loro intenzione di inviare un osservatore. La missione dell'osservatore non dovrebbe avere una durata superiore a 15 giorni.

In tale ambito la Comunità prenderà le disposizioni necessarie per comunicare alle autorità mauritane la situazione in tempo reale degli sbarchi effettuati dalle navi che operano nelle acque mauritane.

- d) Gli armatori comunitari possono scegliere liberamente gli agenti marittimi per le loro navi, fermo restando che devono essere di nazionalità mauritana.
- e) L'Unione europea e la Mauritania, desiderose di assicurare la preservazione delle risorse, cercheranno di cooperare per rafforzare il sistema di sorveglianza della ZEE mauritana.

REGOLAMENTO (CE) N. 1259/96 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del comitato del Fondo (FEAOG),

considerando che, per le misure d'intervento per le quali non è fissato un importo per unità nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, le norme di base applicabili al finanziamento comunitario sono quelle del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare per quanto riguarda il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese derivanti dalla mobilitazione dei fondi necessari per l'acquisto dei prodotti all'intervento, la valutazione delle scorte da riportare da un esercizio all'altro e il finanziamento delle spese derivanti dalle operazioni materiali di ammasso;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 dispone che le spese per interessi sostenute dagli Stati membri nel mobilitare i fondi utilizzati per l'acquisto dei prodotti all'intervento pubblico siano finanziate dalla Comunità secondo un tasso d'interesse uniforme;

considerando che può verificarsi in uno Stato membro che il rifinanziamento necessario all'acquisto dei prodotti agricoli all'intervento pubblico sia possibile solo a tassi d'interesse sensibilmente superiori al tasso d'interesse uniforme;

considerando che in questo caso è opportuno prevedere un meccanismo correttore che si assuma in carico una parte della differenza tra il tasso particolarmente elevato pagato da detto Stato membro e il tasso d'interesse

uniforme, lasciando comunque una parte di questa differenza a carico dello Stato membro interessato, allo scopo di spronarlo a cercare il mezzo di finanziamento meno costoso;

considerando che il dispositivo introdotto appositamente nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del regolamento (CEE) n. 1571/93 del Consiglio ⁽³⁾ per un periodo di tre anni funziona in modo soddisfacente; che tale dispositivo è scaduto alla fine dell'esercizio 1995;

considerando che sussistono tuttora le notevoli differenze tra i costi di finanziamento constatate nel 1993, che hanno motivato tale disposizione; che è quindi opportuno prorogare il periodo di applicazione del provvedimento suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga al primo comma, se il tasso d'interesse a carico di uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme, la Commissione può applicare, nell'ambito dell'esercizio 1996, per il finanziamento delle spese sostenute da questo Stato membro, il tasso d'interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di quest'ultimo e il tasso effettivo a carico dello Stato stesso.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46).

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

REGOLAMENTO (CE) N. 1260/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996

che fissa definitivamente, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo dell'aiuto per il cotone dal 1° giugno 1995 al 31 marzo 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che gli adattamenti del regime di aiuto per il cotone a decorrere dalla campagna 1995/1996 sono stati adottati dal Consiglio alla fine di giugno 1995; che tali adattamenti comportano in particolare la fissazione della diminuzione del prezzo di obiettivo, l'applicazione di un nuovo sistema di stabilizzatori basato sui quantitativi nazionali garantiti, la valutazione della disponibilità di bilancio a seguito dell'applicazione della riduzione per il superamento dei quantitativi nazionali garantiti ai fini di una maggiorazione dell'aiuto, nonché alcune modifiche del metodo di determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato;

considerando che gli importi dell'aiuto per il cotone per la campagna 1995/1996 fissati per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 5 luglio 1995 sono stati determinati provvisoriamente sulla base del prezzo d'obiettivo e delle norme applicabili al regime di aiuto relativo a detto periodo; che gli importi dell'aiuto fissati per il periodo compreso tra il 6 luglio e il 31 agosto 1995 sono stati determinati provvisoriamente sulla base di una riduzione relativa alla produzione stimata di ciascuno Stato membro in rapporto al proprio quantitativo nazionale garantito, nonché sulla base dei precedenti metodi di calcolo del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato; che a decorrere dal 1° settembre 1995 il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stato fissato periodicamente in conformità a tutte le norme applicabili da tale data;

considerando che il regolamento (CE) n. 1090/96 della Commissione⁽³⁾ ha fissato per la campagna di commercializzazione 1995/1996 la produzione effettiva del cotone non sgranato, l'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo in ciascuno Stato membro in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1554/95 e la maggiorazione dell'importo dell'aiuto in conformità all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/96⁽⁶⁾, prevede la fissazione prima del 15 luglio dell'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato applicabile per ciascun periodo per il quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale;

considerando che occorre quindi fissare definitivamente gli importi degli aiuti validi per la campagna 1995/1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato indicati nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1234/95⁽⁷⁾, (CE) n. 1262/95⁽⁸⁾, (CE) n. 1296/95⁽⁹⁾, (CE) n. 1311/95⁽¹⁰⁾, (CE) n. 1332/95⁽¹¹⁾, (CE) n. 1344/95⁽¹²⁾, (CE) n. 1409/95⁽¹³⁾, (CE) n. 1457/95⁽¹⁴⁾, (CE) n. 1583/95⁽¹⁵⁾, (CE) n. 1642/95⁽¹⁶⁾, (CE) n. 1679/95⁽¹⁷⁾, (CE) n. 1694/95⁽¹⁸⁾, (CE) n. 1737/95⁽¹⁹⁾, (CE) n. 1784/95⁽²⁰⁾, (CE) n. 1899/95⁽²¹⁾, (CE) n. 1908/95⁽²²⁾, (CE) n. 1931/95⁽²³⁾, (CE) n. 2012/95⁽²⁴⁾, (CE) n. 2020/95⁽²⁵⁾, (CE) n. 2042/95⁽²⁶⁾ e (CE) n. 2055/95⁽²⁷⁾ sono sostituiti dagli importi indicati nell'allegato al presente regolamento, che sono fissati definitivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti suddetti.

⁽⁵⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 122 del 22. 5. 1996, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 27.

⁽¹¹⁾ GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 17.

⁽¹²⁾ GU n. L 129 del 14. 6. 1995, pag. 18.

⁽¹³⁾ GU n. L 140 del 23. 6. 1995, pag. 12.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 67.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 79.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 39.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 159 dell'11. 7. 1995, pag. 8.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 23.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 165 del 15. 7. 1995, pag. 17.

⁽²⁰⁾ GU n. L 173 del 25. 7. 1995, pag. 49.

⁽²¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 13.

⁽²²⁾ GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 12.

⁽²³⁾ GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 43.

⁽²⁴⁾ GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 14.

⁽²⁵⁾ GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 10.

⁽²⁶⁾ GU n. L 199 del 24. 8. 1995, pag. 57.

⁽²⁷⁾ GU n. L 202 del 26. 8. 1995, pag. 6.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

2. Gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi mondiali fissati nei regolamenti della Commissione (CE) n. 2095/95 ⁽¹⁾, (CE) n. 2157/95 ⁽²⁾, (CE) n. 2185/95 ⁽³⁾, (CE) n. 2191/95 ⁽⁴⁾, (CE) n. 2205/95 ⁽⁵⁾, (CE) n. 2227/95 ⁽⁶⁾, (CE) n. 2244/95 ⁽⁷⁾, (CE) n. 2258/95 ⁽⁸⁾, (CE) n. 2300/95 ⁽⁹⁾, (CE) n. 2368/95 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 2439/95 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 2560/95 ⁽¹²⁾, (CE) n. 2768/95 ⁽¹³⁾, (CE) n. 3038/95 ⁽¹⁴⁾, (CE) n. 64/96 ⁽¹⁵⁾, (CE) n. 115/96 ⁽¹⁶⁾, (CE) n. 174/96 ⁽¹⁷⁾, (CE) n. 318/96 ⁽¹⁸⁾, (CE) n. 359/96 ⁽¹⁹⁾, (CE) n. 370/96 ⁽²⁰⁾, (CE) n. 475/96 ⁽²¹⁾ e (CE) n. 544/96 ⁽²²⁾ figurano

nell'allegato al presente regolamento. Detti importi sono fissati definitivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti suddetti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 206 dell'1. 9. 1995, pag. 32.
⁽²⁾ GU n. L 215 del 9. 9. 1995, pag. 27.
⁽³⁾ GU n. L 219 del 15. 9. 1995, pag. 29.
⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 16. 9. 1995, pag. 9.
⁽⁵⁾ GU n. L 221 del 19. 9. 1995, pag. 31.
⁽⁶⁾ GU n. L 224 del 21. 9. 1995, pag. 30.
⁽⁷⁾ GU n. L 228 del 23. 9. 1995, pag. 24.
⁽⁸⁾ GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 48.
⁽⁹⁾ GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 34.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 241 del 10. 10. 1995, pag. 20.
⁽¹¹⁾ GU n. L 250 del 18. 10. 1995, pag. 7.
⁽¹²⁾ GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 11.
⁽¹³⁾ GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 25.
⁽¹⁴⁾ GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 17.
⁽¹⁵⁾ GU n. L 13 del 18. 1. 1996, pag. 18.
⁽¹⁶⁾ GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 33.
⁽¹⁷⁾ GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 13.
⁽¹⁸⁾ GU n. L 44 del 22. 2. 1996, pag. 17.
⁽¹⁹⁾ GU n. L 50 del 29. 2. 1996, pag. 23.
⁽²⁰⁾ GU n. L 51 dell'1. 3. 1996, pag. 17.
⁽²¹⁾ GU n. L 66 del 16. 3. 1996, pag. 14.
⁽²²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 18.

ALLEGATO

AIUTO PER IL COTONE NON SGRANATO

(in ECU per 100 kg)

Regolamento (CE) n.	Importo dell'aiuto	
	Spagna	Grecia
1234/95	69,137	47,346
1262/95	69,829	48,038
1296/95	69,137	47,346
1311/95	68,527	46,736
1332/95	69,094	47,303
1344/95 ⁽¹⁾	68,445	46,654
1409/95	68,343	46,552
1457/95	68,904	47,113
1583/95	69,409	47,618
1642/95	69,944	48,153
1679/95	70,746	48,955
1694/95	70,064	48,273
1737/95	71,185	49,394
1784/95	71,752	49,961
1899/95	71,592	49,801
1908/95 ⁽²⁾	72,276	50,485
1931/95	72,794	51,003
2012/95	72,138	50,347
2020/95	70,199	48,408
2042/95	69,160	47,369
2055/95	70,095	48,304
2095/95	69,166	47,375
2157/95	69,994	48,203
2185/95	68,192	46,401
2191/95	67,268	45,477
2205/95	66,268	44,477
2227/95	67,407	45,616
2244/95	66,057	44,266
2258/95	67,345	45,554
2300/95	67,511	45,720
2368/95	68,491	46,700
2439/95	69,533	47,742
2560/95	70,192	48,401
2768/95	70,262	48,471
3038/95	70,559	48,768
64/96	71,362	49,571
115/96	70,650	48,859
174/96	70,111	48,320
318/96	70,980	49,189
359/96	71,731	49,940
370/96	71,731	49,940
475/96	70,926	49,135
544/96	71,776	49,985

⁽¹⁾ Rettificato dal regolamento (CE) n. 1358/95.⁽²⁾ Rettificato dal regolamento (CE) n. 1911/95.

REGOLAMENTO (CE) N. 1261/96 DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 1996

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre determinare le quantità di vini da tavola e di vini analoghi dei paesi terzi che beneficiano del regime specifico istituito da tale regolamento per l'approvvigionamento delle isole Canarie; che per rendere più agevole l'applicazione del regime in causa occorre stabilire dette quantità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che, per garantire la continuità del regime specifico di approvvigionamento istituito dal regolamento summenzionato, è opportuno fissare, per dodici mesi, le quantità del bilancio per il vino nonché il livello degli aiuti applicabili;

considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2790/94, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾; che è opportuno ricordare l'applicazione di tali disposizioni nel settore del vino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti del settore

vitivinicolo che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale all'importazione, per i prodotti provenienti da paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, sono stabilite nell'allegato I.

2. Le quantità fissate per l'uno o l'altro dei prodotti di cui ai codici NC ex 2204 21 e ex 2204 29 possono essere superate entro i limiti del 20 % a condizione che venga rispettata la quantità globale fissata nell'allegato.

Articolo 2

1. L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità, è fissato nell'allegato II.

2. I prodotti che fruiscono dell'aiuto sono designati secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁵⁾, in particolare nella parte 15 del suo allegato.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/94.

Articolo 4

L'operatore può ritirare la domanda di certificato nei tre giorni lavorativi successivi alla data di comunicazione della percentuale uniforme di riduzione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2790/94. In tal caso la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

Articolo 5

L'aiuto di cui all'articolo 2 viene pagato per le quantità effettivamente fornite.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

PRODOTTI VITIVINICOLI

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie

(1° luglio 1996 – 30 giugno 1997)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (in hl)
ex 2204 21 79	Vini:	} 115 500
ex 2204 21 80	— originari dei paesi terzi: vini recanti nella designazione e	
ex 2204 21 83	presentazione il nome del paese d'origine, senza altre	
ex 2204 21 84	menzioni o denominazioni geografiche	
	— originari della Comunità: vini da tavola ai sensi del punto	} 129 500
	13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	
ex 2204 29 62	Vini:	} 129 500
ex 2204 29 64	— originari dei paesi terzi: vini recanti nella designazione e	
ex 2204 29 65	presentazione il nome del paese d'origine, senza altre	
ex 2204 29 71	menzioni o denominazioni geografiche	
ex 2204 29 72	— originari della Comunità: vini da tavola ai sensi del punto	
ex 2204 29 75	13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87	
ex 2204 29 83		
ex 2204 29 84		
Totale		245 000

ALLEGATO II

Importo degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I

Codice dei prodotti	Importo degli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità (ECU/hl)
2204 21 79 120	4,782
2204 21 79 220	4,782
2204 21 79 180	19,854
2204 21 79 280	23,244
2204 21 79 910	4,782
2204 21 80 180	19,854
2204 21 80 280	23,244
2204 21 83 120	4,782
2204 21 83 180	27,118
2204 21 84 180	27,118
2204 29 62 120	4,782
2204 29 62 220	4,782
2204 29 62 180	19,854
2204 29 62 280	23,244
2204 29 62 910	4,782
2204 29 64 120	4,782
2204 29 64 220	4,782
2204 29 64 180	19,854
2204 29 64 280	23,244
2204 29 64 910	4,782
2204 29 65 120	4,782
2204 29 65 220	4,782
2204 29 65 180	19,854
2204 29 65 280	23,244
2204 29 65 910	4,782
2204 29 71 180	19,854
2204 29 71 280	23,244
2204 29 72 180	19,854
2204 29 72 280	23,244
2204 29 75 180	19,854
2204 29 75 280	23,244
2204 29 83 120	4,782
2204 29 83 180	27,118
2204 29 84 180	27,118

REGOLAMENTO (CE) N. 1262/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzinaggio; che all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è prevista soltanto per i vini da tavola la conclusione di due contratti al massimo per i vini che si trovano nella stessa cantina; che occorre stabilire le stesse condizioni per tutti i prodotti che possono essere oggetto di contratto di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1059/83, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 12, lettere c), d) ed e) e per i vini da tavola di uno stesso tipo o in stretta relazione economica con lo stesso tipo di vino da tavola che si trovano nella stessa cantina e per i quali è fissato lo stesso importo di aiuto, un produttore non può concludere più di due contratti a lungo termine.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1263/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data dell'ade-

sione; che alcune denominazioni comunicate da questi Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

A) PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni e frattaglie fresche

PORTOGALLO

- Cabrito Transmontano (DOP)
- Carne Barrosã (DOP)
- Carne Maronesa (DOP)
- Carne Mirandesa (DOP)

Prodotti a base di carne

ITALIA

- Bresaola della Valtellina (IGP)
- Culatello di Zibello (DOP)
- Valle d'Aosta Jambon de Bosses (DOP)
- Valle d'Aosta Lard d'Arnad (DOP)
- Prosciutto di Carpegna (DOP)
- Prosciutto Toscano (DOP)
- Coppa Piacentina (DOP)
- Pancetta Piacentina (DOP)
- Salame Piacentino (DOP)

Formaggi

BELGIO

- Fromage de Herve (DOP)

FRANCIA

- Fourme d'Ambert ou Fourme de Montbrison (DOP)

ITALIA

- Bitto (DOP)
- Bra (DOP)
- Caciocavallo Silano (DOP) ⁽¹⁾
- Castelmagno (DOP)
- Fiore Sardo (DOP)
- Monte Veronese (DOP)
- Pecorino Sardo (DOP) ⁽²⁾
- Pecorino Toscano (DOP) ⁽²⁾
- Ragusano (DOP)
- Raschera (DOP)
- Robiola di Roccaverano (DOP)
- Toma Piemontese (DOP) ⁽³⁾
- Valle d'Aosta Fromadzo (DOP)
- Valtellina Casera (DOP)

AUSTRIA

- Tiroler Graukäse (DOP)

PORTOGALLO

- Queijo de cabra Transmontano (DOP)

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari escluso il burro)

GRECIA

- Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια (Miele di abete Menalou Vanilia) (DOP)

⁽¹⁾ Non è chiesta la protezione della denominazione «Caciocavallo».

⁽²⁾ Non è chiesta la protezione della denominazione «Pecorino».

⁽³⁾ Non è chiesta la protezione della denominazione «Toma».

Grassi*Oli d'oliva*

ITALIA

- Aprutino Pescarese (DOP)
- Brisighella (DOP)
- Collina de Brindisi (DOP)
- Canino (DOP)
- Sabina (DOP)

AUSTRIA

- Steierisches Kürbiskernöl (IGP)

Ortofrutticoli e cereali

GRECIA

- Φυστίκι Μεγάρων (Pistacchio Megaron) (DOP)
- Φυστίκι Αίγινας (Pistacchio de Eginas) (DOP)
- Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων (Fichi Vravronas Markopai lou Mesogion) (IGP)
- Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης (Arance Maleme Chania Creta) (DOP)

Olive da tavola

- Κονσερβολιά Αμφίσσης (Konservolia Amfissis) (DOP)
- Κονσερβολιά Άρτας (Konservolia Artas) (IGP)
- Κονσερβολιά Αταλάντης (Konservolia Atalantis) (DOP)
- Κονσερβολιά Ροβίων (Konservolia Rovion) (DOP)
- Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (DOP)
- Θρούμπα Θάσου (Throumba Thassou) (DOP)
- Θρούμπα Χίου (Throumba Chiou) (DOP)
- Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης (Throumba Abadias, Rethymnis Greta) (DOP)

ITALIA

- Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese (IGP)
- Fagiolo di Sarconi (IGP)
- Farro della Garfagnana (IGP)
- Peperone di Senise (IGP)
- Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP)
- Marrone del Mugello (IGP)
- Marrone di Castel del Rio (IGP)
- Riso Nano Vialone Veronese (IGP)
- Radicchio Rosso di Treviso (IGP)
- Radicchio Variegato di Castelfranco (IGP)

AUSTRIA

- Marchfeldspargel (IGP)

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti a base di ...

GRECIA

- Αυγοτάραχο Μεσολογγίου (Huevas de Mesolongui) (DOP)

B) PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92**Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria**

GERMANIA

- Nürnberger Lebkuchen (IGP)
- Lübecker Marzipan (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1264/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità d'applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 d, paragrafo 8 e l'articolo 4 j, paragrafo 3,

considerando che nell'ambito della concessione del premio speciale alla macellazione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 999/96⁽⁴⁾, non è consentita, per gli animali di età superiore a 22 mesi al momento della macellazione, la concessione separata del premio per la prima fascia di età ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento; che per evitare possibili discriminazioni rispetto al regime generale di concessione del premio è necessario accordare tale possibilità; che è inoltre necessario prevedere l'applicazione di tale misura a partire dall'inizio dell'anno civile 1996;

considerando che il regolamento (CE) n. 894/96 che modifica, in materia di sanzioni, il regolamento (CEE) n. 805/68 ha reso più severe le sanzioni in caso di utilizzazione o di detenzione illecita di sostanze o prodotti non autorizzati dalla normativa veterinaria; che in caso di recidiva è opportuno che la durata delle sanzioni sia determinata dagli Stati membri, che si trovano in una posizione migliore per giudicare la reale gravità dell'infrazione commessa;

considerando che tre razze locali finlandesi non possono essere considerate come razze ad orientamento carneo; che occorre pertanto includerle nell'elenco che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3886/92 come razze che non possono beneficiare del premio alla vacca nutrice; che, tuttavia, per facilitare la riconversione di questi animali è opportuno mantenere, per un periodo transitorio, l'ammissibilità di queste razze al premio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 5. 6. 1996, pag. 8.

- 1) All'articolo 15, lettera c), dopo la fine del primo trattino è aggiunto il testo seguente:

«Tuttavia, per gli animali di età superiore a 22 mesi al momento della macellazione, gli Stati membri prevedono la concessione del premio per la prima fascia di età se gli animali sono stati detenuti dallo stesso produttore per un periodo minimo di due mesi, a decorrere dall'età di 20 mesi, fino alla macellazione o alla prima immissione sul mercato.»

- 2) È aggiunto l'articolo 55 bis seguente:

«Articolo 55 bis

Sanzioni per utilizzazione o detenzione illecita di sostanze o prodotti non autorizzati dalla pertinente normativa comunitaria nel settore veterinario

Gli Stati membri determinano, in base alla gravità dell'infrazione, la durata del periodo di esclusione dal beneficio dei regimi di aiuti in caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 4 j, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 805/68.»

- 3) L'articolo 58 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 58

Passaggio al regime di premio per vacca nutrice

In deroga al disposto dell'articolo 22 e limitatamente alle domande da presentare per il 1997 e il 1998, sono considerate appartenenti ad una razza ad orientamento carneo le vacche appartenenti alle razze «Itäsuomenkarja», «Länsisuomenkarja» e «Pohjoissuomenkarja» elencate nell'allegato II.»

- 4) L'elenco che figura nell'allegato II è completato dalle razze seguenti: «Itäsuomenkarja», «Länsisuomenkarja» e «Pohjoissuomenkarja».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di premio presentate per il 1997 e per gli anni successivi, ad eccezione:

- del provvedimento di cui all'articolo 1, punto 1, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996, e
- del provvedimento di cui all'articolo 1, punto 2, che si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1265/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996

che istituisce misure urgenti di conservazione dello stock di aringhe del Mare del Nord

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3760/92 prevede che in caso di gravi e impreviste turbative che potrebbero compromettere la conservazione delle risorse, la Commissione possa decidere le misure appropriate, di durata non superiore a sei mesi, che vengono comunicate agli Stati membri e al Parlamento e sono di immediata applicazione;

considerando che dalle informazioni scientifiche più recenti, in particolare dal rapporto del comitato consultivo per la gestione della pesca del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, emerge che lo stock di aringhe del Mare del Nord è sceso al di sotto dei livelli di sicurezza biologici, che l'attuale mortalità per pesca è oltre il doppio di quella considerata sostenibile e che il recente reclutamento non è sufficiente per ricostruire lo stock in misure adeguata agli attuali livelli di sfruttamento;

considerando che, in base ai pareri scientifici provenienti dalle fonti summenzionate, occorre adottare provvedimenti urgenti per ricostruire lo stock riproduttivo e ridurre la mortalità per pesca; che queste misure devono servire, nel 1996, a ridurre le catture di aringhe delle flotte che pescano per il consumo umano alla metà dell'attuale totale ammissibile di catture (TAC) e a dimezzare la mortalità per pesca delle aringhe pescate da altre flotte come catture accessorie;

considerando che, visti gli attuali livelli di cattura, esiste il rischio che i suddetti obiettivi non possano venir conseguiti se non con interventi di gestione estremamente tempestivi; che, qualora tali obiettivi non vengano raggiunti, la pesca dell'aringa non sarebbe possibile nel 1997; che è pertanto motivato il ricorso, da parte della Commissione, ai poteri conferitigli dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che tra la Comunità e la Norvegia si sono svolte consultazioni, secondo la procedura di cui agli articoli 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽²⁾, in merito alle misure da adottare per l'aringa del Mare del Nord; che tali consultazioni hanno avuto esito positivo e che è pertanto possibile adottare le misure necessarie;

considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1088/96⁽⁴⁾, stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, i totali ammissibili di catture (TAC), la relativa ripartizione tra gli Stati membri e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detti TAC; che alcune di queste disposizioni devono essere modificate per quanto concerne gli stock di aringhe del Mare del Nord,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3074/95:

— per gli stock di aringhe delle zone III a, IV a, b, IV c e VII d i TAC, i contingenti comunitari, la relativa ripartizione tra Stati membri e le condizioni cui è soggetta la pesca degli stessi sono stabiliti, per il 1996, nell'allegato I.

Questi limiti si applicano a tutte le catture di aringhe sbarcate separatamente;

— gli sbarchi di aringhe catturate nell'ambito di attività di pesca diverse dalla pesca per il consumo umano e che non sono state separate dalle catture principali sono soggetti, nel 1996, a limiti stabiliti nell'allegato II.

Articolo 2

Gli Stati membri nei quali viene sbarcato pesce non destinato al consumo umano provvedono ad istituire sistemi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace sugli sbarchi di catture accessorie di aringhe.

È proibito sbarcare pesce non destinato al consumo umano in porti che non dispongono di questo sistema di campionamento.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano misure speciali di controllo e di gestione o qualsiasi altra iniziativa in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del Mare del Nord necessaria per garantire il rispetto dei limiti sulle catture. Tali misure comprendono in particolare:

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 1.

- i) programmi speciali di controllo e di ispezione;
- ii) programmi di sforzo, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, in caso di necessità qualora il contingente sia stato utilizzato oltre il 70 % limitazioni imposte alle attività dei pescherecci autorizzati;
- iii) restrizioni sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti;
- iv) se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone in cui si registrano forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare le novellame.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 luglio 1996, informazioni dettagliate sui programmi di campionamento di cui all'articolo 2, compreso l'elenco dei porti in cui sono disponibili questi sistemi di campionamento, nonché le misure particolareggiate di cui all'articolo 3. Dopo aver ricevuto queste comunicazioni, gli ispettori autorizzati dalla Commissione possono effettuare, qualora quest'ultima lo ritenga necessario, ispezioni indi-

pendenti per verificare l'attuazione delle misure da parte delle autorità competenti.

Articolo 5

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio ⁽¹⁾, gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro il giorno di martedì, gli sbarchi di aringhe di cui all'articolo 1 effettuati nella settimana precedente.

Articolo 6

La Commissione proibisce gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui agli articoli 2 e 3 non basti a garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe nelle varie attività di pesca.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile per i sei mesi successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Totale ammissibile di catture da sbarcare separatamente. Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3074/95 e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15

Specie: Aringa (Clupea harengus)	Zona III a
België/Belgique Danmark 37 580 ⁽¹⁾ Deutschland 600 ⁽²⁾ Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 39 320 ⁽¹⁾ United Kingdom CE 77 500 TAC 90 000 ^(*)	(*) TAC cautelativo. ⁽¹⁾ Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia. ⁽²⁾ Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia.
Specie: Aringa (Clupea harengus)	Zona IV a, e IV b
België/Belgique Danmark 21 240 Deutschland 13 230 Ελλάδα España France 5 410 Ireland Italia Luxembourg Nederland 21 380 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 1 590 ⁽¹⁾ United Kingdom 22 910 CE 85 760 ⁽²⁾ ⁽³⁾ TAC 131 000	⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni CIEM IV a e IV b. ⁽²⁾ Di cui non più di 45 240 t possono essere pescate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia. ⁽³⁾ Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IV a e IV b.

Specie: Aringa (Clupea harengus)	Zona IV c, VII d ⁽¹⁾
België/Belgique	(*) TAC cautelativo. (1) Esclusa riserva di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 53' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
Danmark	
Deutschland	
Ελλάδα	
España	
France	
Ireland	
Italia	
Luxembourg	
Nederland	
Österreich	
Portugal	
Suomi/Finland	
Sverige	
United Kingdom	
CE	
TAC	

ALLEGATO II

Totale ammissibile di catture da sbarcare senza cernita per scopi diversi dal consumo umano. Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3074/95 e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ (Clupea harengus)	Zona: III a
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 12 000 ⁽²⁾ CE 12 000 TAC 12 000	⁽¹⁾ Catture accessorie di aringhe nell'ambito della pesca dello spratto non sbarcate separatamente. ⁽²⁾ Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne Spagna, Portogallo e Finlandia.
Specie: Aringa ⁽¹⁾ (Clupea harengus)	Zona: III a
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 87 000 ⁽²⁾ CE 87 000 TAC 87 000	⁽¹⁾ Catture accessorie di aringhe nell'ambito della pesca di specie diverse dallo spratto, non destinate al consumo umano e non sbarcate separatamente. ⁽²⁾ Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne Spagna, Portogallo e Finlandia.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ (Clupea harengus)	Zona: II a ⁽²⁾ , IV, VII d
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom	⁽¹⁾ Catture accessorie di aringhe nell'ambito di attività di pesca per fini diversi dal consumo umano non sbarcate separatamente. ⁽²⁾ Acque comunitarie. ⁽³⁾ Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne Spagna, Portogallo e Finlandia.
44 000 ⁽³⁾	
CE	44 000
TAC	44 000

REGOLAMENTO (CE) N. 1266/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 1960/95, recante modalità transitorie di applicazione del regime dei prezzi di entrata per i succhi e i mosti d'uva, e del regolamento (CE) n. 2309/95 che istituisce misure transitorie per l'importazione di succhi e mosti d'uva in provenienza da Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 3 e l'articolo 83,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1960/95 della Commissione⁽⁵⁾ ha adottato misure transitorie, fino al 30 giugno 1996, per agevolare il passaggio al regime applicabile ai controlli dei prezzi all'importazione dei succhi e dei mosti d'uva, in virtù degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che tale regolamento permette alle autorità doganali di comparare i prezzi all'importazione con i prezzi di entrata indicati nella tariffa doganale comune per poter stabilire i dazi doganali da riscuotere;

considerando che il regolamento (CE) n. 2309/95 della Commissione⁽⁶⁾ ha stabilito misure transitorie, fino al 30 giugno 1996, per agevolare il passaggio al regime applicabile alle importazioni di succhi e mosti d'uva in provenienza da Cipro in virtù degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in attesa di una soluzione definitiva nel quadro dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1193/96, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie, nel settore dell'agricoltura, per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che in attesa dell'adozione delle misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1997 le misure transitorie previste dal regolamento (CE) n. 1960/95 e dal regolamento (CE) n. 2309/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1960/95 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997»;
- 2) all'articolo 4, secondo comma, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».

Articolo 2

All'articolo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 2309/95, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 189 del 10. 8. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 54.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1267/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996

che stabilisce, per il mese di giugno 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2926/94⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il

mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di giugno 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di giugno 1996 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1996.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.⁽⁶⁾ GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 56.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1996, che fissa, per il mese di giugno 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	39,5239	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,91421	marchi tedeschi
	311,761	dracme greche
	165,198	pesete spagnole
	6,61023	franchi francesi
	0,829498	sterline irlandesi
2 030,40		lire italiane
	2,14242	fiorini olandesi
	13,4693	scellini austriaci
	198,202	scudi portoghesi
	6,02811	marchi finlandesi
	8,93762	corone svedesi
	0,845950	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 1268/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1099/96 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 667/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/96⁽¹¹⁾;

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 916/96 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 92 del 13. 4. 1996, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 41.

⁽¹²⁾ GU n. L 123 del 23. 5. 1996, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1269/96 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	85,1		508	87,8
	060	80,2		512	69,8
	064	70,8		524	68,3
	066	60,2		528	67,9
	068	62,3		624	86,5
	204	86,8		728	107,3
	208	44,0		800	78,0
	212	97,5		804	90,7
	624	95,8		999	79,8
	999	75,9		0808 20 47	039
ex 0707 00 25	052	55,3	052	138,2	
	053	156,2	064	72,5	
	060	61,0	388	68,5	
	066	53,8	400	70,4	
	068	69,1	512	67,3	
	204	144,3	528	76,9	
	624	87,1	624	79,0	
	999	89,5	728	115,4	
	0709 90 77	052	46,8	800	55,8
	204	77,5	804	127,1	
	412	54,2	999	88,7	
	624	151,9	0809 10 40	052	144,4
	999	82,6	061	51,3	
	0805 30 30	052	131,4	064	105,3
	204	88,8	400	338,0	
	220	74,0	999	159,7	
	388	70,2	0809 20 49	052	164,3
	400	68,2	061	182,0	
	512	54,8	064	133,8	
	520	66,5	066	81,6	
	524	67,1	068	95,4	
	528	69,2	400	195,5	
	600	84,0	600	94,9	
	624	48,9	624	152,2	
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	999	74,8	676	166,2	
	039	108,9	999	140,7	
	052	64,0	0809 30 31, 0809 30 39	052	63,1
	064	78,6	220	121,8	
	284	72,1	624	106,8	
	388	85,1	999	97,2	
	400	75,2	0809 40 30	052	73,2
	404	63,6	064	64,4	
	416	72,7	066	84,9	
			068	61,2	
		400	143,5		
		624	232,2		
		676	68,6		
		999	104,0		

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1270/96 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1996

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 1° luglio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,30	4,15
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,30	9,38
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,30	3,96
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,30	8,95
1701 91 00 ⁽²⁾	31,10	9,68
1701 99 10 ⁽²⁾	31,10	5,16
1701 99 90 ⁽²⁾	31,10	5,16
1702 90 99 ⁽³⁾	0,31	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1271/96 DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 1996
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1196/96 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1196/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1196/96 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 5.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (2)	0,00	0,00
	di qualità media	6,83	0,00
	di bassa qualità	42,41	32,41
1002 00 00	Segala	37,68	27,68
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	37,68	27,68
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (2)	37,68	27,68
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	27,02	17,02
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)	27,02	17,02
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	51,79	41,79

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (data del 5. 6. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	168,93	161,40	139,85	161,67	186,50 ⁽¹⁾	137,35 ⁽¹⁾
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	16,37	2,34	10,02	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	22,07	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,14 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 19,72 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1996

che modifica la decisione 94/807/CE che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998)

(96/392/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che la globalizzazione delle attività di RST impone alla Comunità di sviluppare ed applicare una strategia di cooperazione internazionale nella RST coerente con gli obiettivi del trattato; che la Commissione ha presentato una comunicazione relativa alle prospettive per la cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

considerando che è importante che la cooperazione scientifica e tecnologica con i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (NSI) prosegua nel quadro di un processo generalizzato di trasformazione di tali paesi in modo da contribuire a stabilizzarne il potenziale scientifico;

considerando che il 18 maggio 1995 la Commissione ha presentato una comunicazione concernente le previsioni in materia di cooperazione scientifica e tecnologica con i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica ed in particolare la partecipazione della Comunità all'Associa-

zione internazionale per la promozione della cooperazione con gli scienziati dei NSI (INTAS);

considerando che, nella sua risoluzione del 27 ottobre 1995 il Parlamento europeo si è detto favorevole al proseguimento della partecipazione comunitaria all'INTAS oltre il 1995 e fino alla conclusione del quarto programma quadro;

considerando che la decisione 94/807/CE⁽⁴⁾ ha confermato la partecipazione della Comunità alla fase pilota di INTAS, fino alla fine del 1995 e specificato che la partecipazione della Comunità a tale Associazione dopo il 31 dicembre 1995 è subordinata ad una decisione del Consiglio che autorizzi tale partecipazione;

considerando che, il 30 ottobre 1995, il Consiglio ha convenuto che la partecipazione comunitaria in INTAS continui oltre il 31 dicembre 1995 e fino alla conclusione del quarto programma quadro (31 dicembre 1998), purché si avverino certe condizioni e intervengano ulteriori miglioramenti nel funzionamento di INTAS, così da riflettere meglio, in particolare, l'importanza della partecipazione comunitaria;

considerando che alcune di queste condizioni sono già state realizzate, cioè che lo Statuto di INTAS venga modificato in modo da garantire che decisioni che richiedono la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea generale vengano adottate con l'assenso della Comunità rappresentata dalla Commissione e che la Commissione assuma la presidenza dell'Assemblea generale di INTAS;

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1996, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 201.

⁽³⁾ Parere espresso il 25. 4. 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 109.

considerando che la proroga di INTAS non costituirà un precedente per altri settori di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e paesi terzi;

considerando che la Commissione intende proporre procedure standard per l'attuazione della cooperazione internazionale in materia di ricerca nell'ambito dei futuri programmi quadro;

considerando che la Comunità dovrebbe continuare a finanziare l'INTAS in maniera stabile ed adeguata; che è importante ampliare la base dei finanziamenti dell'INTAS, in particolare per attirare ulteriori contributi;

considerando che il finanziamento comunitario delle attività INTAS dovrebbe tenere conto della necessità di una cooperazione in altre aree di interesse strategico per la Comunità, in particolare nell'Europa centrale e orientale e nel Mediterraneo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 94/807/CE, nella parte A, punto 2 intitolata «Cooperazione con i paesi dell'Europa

centrale ed orientale e con i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica», il trattino del paragrafo che inizia con le parole «l'Associazione internazionale per la promozione della cooperazione...» e si conclude con le parole «... che autorizzi suddetta partecipazione;» è sostituito dal paragrafo seguente:

- «— la partecipazione della Comunità all'Associazione internazionale per la promozione della cooperazione con i ricercatori dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (INTAS), in particolare mediante un finanziamento pari a circa alla metà dei fondi concessi annualmente per la cooperazione con i suddetti nuovi Stati indipendenti nell'ambito del presente programma e per attività conformi ai suoi obiettivi».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BERSANI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1996

che modifica la decisione 85/377/CEE, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/393/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea⁽²⁾ n. 95/1/CE, Euratom, CECA del 1° gennaio 1995, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 11,

considerando che la tipologia comunitaria delle aziende agricole, istituita con decisione 85/377/CEE della Commissione⁽³⁾, ed in particolare i redditi lordi standard (RLS), costituiscono la base per classificare le aziende agricole secondo la dimensione economica e l'orientamento tecnico-economico (OTE), sia nell'ambito delle indagini sulla struttura delle aziende agricole che nel quadro della rete di informazione contabile agricola (RICA), e che la tipologia comunitaria costituisce la base anche per calcolare le unità di dimensione europea (UDE) e i limiti che servono a delimitare il campo d'osservazione e a stabilire i criteri di selezione delle aziende contabili adottati o da adottare nel quadro della RICA;

considerando che i risultati delle indagini sulla struttura delle aziende agricole, classificati in base all'UDE e all'OTE, servono come informazioni di base per la politica delle strutture agricole della politica agricola comune, nonché per definire il campo di osservazione della RICA, che serve come base per la selezione e la ponderazione del campione delle aziende agricole della RICA, e che

occorre assicurare la rappresentatività della selezione delle aziende contabili per questo campo di osservazione in funzione degli obiettivi delle analisi previste;

considerando che il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dalla decisione 96/170/CE della Commissione⁽⁵⁾, prevede una serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole nel periodo dal 1988 al 1997 e fissa l'elenco delle caratteristiche oggetto d'indagine;

considerando che l'articolo 11 della decisione della Commissione n. 85/377/CEE prevede che la Commissione esamini almeno ogni dieci anni, in collaborazione con gli Stati membri, l'esperienza acquisita durante l'applicazione di tale decisione e le eventuali nuove esigenze comunitarie in merito e che, a seguito di tale esame e ove necessario, le disposizioni di tale decisione possono essere modificate;

considerando che, rispetto all'elenco delle caratteristiche rilevate nel quadro delle indagini precedenti, la struttura e il contenuto dell'elenco delle caratteristiche oggetto d'indagine nel periodo dal 1988 al 1997 sono stati modificati, che ulteriori modifiche si sono rese necessarie per tener conto delle recenti misure adottate nel quadro della politica agricola comune; che la tipologia comunitaria delle aziende agricole è ad esse collegata e che è dunque necessario adattare la decisione 85/377/CEE agli elenchi delle caratteristiche oggetto dell'indagine, fissate dal regolamento (CEE) n. 571/88 con riferimento alle indagini relative al periodo 1988-1997;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola, nonché al parere del comitato permanente di statistica agraria,

⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 47 del 24. 2. 1996, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1996.

Articolo 1

L'allegato II della decisione 85/377/CEE è modificato in conformità all'allegato I della presente decisione.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato II della decisione 85/377/CEE è modificato come segue:

1. Nella parte A («Schema di classificazione»), all'OTE generale «1. Aziende specializzate nei seminativi», gli OTE principali 11 («Aziende cerealicole specializzate») e 12 («Aziende cerealicole ed altri seminativi specializzate») sono sostituiti dai seguenti OTE principali 13 e 14:

OTE generali	OTE principali	OTE particolari	Suddivisioni d'OTE particolare
1. Aziende specializzate nei seminativi	13. Aziende specializzate nella coltivazione di cereali, e di piante oleaginose e proteaginose	131. Aziende specializzate nei cereali (escluso il riso) e in piante da semi oleosi e proteiche 132. Aziende risicole specializzate 133. Aziende con cereali, riso combinati e piante oleosi e proteiche	
	14. Aziende specializzate in altre colture	141. Aziende specializzate nelle piante sarchiate 142. Aziende con cereali e piante sarchiate combinati 143. Aziende specializzate in orti in pieno campo 144. Aziende con seminativi diversi	1441 Aziende specializzate nella coltura di tabacco 1442 Aziende specializzate nella coltura di cotone 1443 Aziende con diverse colture di seminativi combinate

2. Nella parte B («caratteristiche delle classi»)

— Il paragrafo (a) («La natura delle speculazioni interessate») e la relativa nota in calce sono sostituiti dal testo che segue:

«(a) La natura delle speculazioni interessate»

Questi settori produttivi si riferiscono all'elenco delle caratteristiche censite nel quadro delle indagini sulle strutture delle aziende agricole 1995 e 1997 e sono designati con il rispettivo codice che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88, da ultimo modificato dalla decisione n. 96/170/CE della Commissione o con un codice che raggruppa diverse delle suddette caratteristiche, come indicato nell'allegato, parte C⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le rubriche D12 (piante sarchiate da foraggio), D18 (piante foraggere), D21 (terreni a riposo senza sovvenzioni), E (orti famigliari), F01 (prati permanenti a pascoli, esclusi i pascoli magri), F02 (pascoli magri) e J11 (lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg) vengono prese in considerazione solo a determinate condizioni (vedi allegato I, punto 5 della presente decisione).»

— Nell'OTE generale «1. Aziende specializzate nei seminativi», gli OTE principali «11. Aziende cerealicole specializzate» e «12. Aziende cerealicole ed altri seminativi specializzate» sono sostituiti dai presenti OTE principali 13 e 14:

Codice	Generale	Codice	Principale	Codice	Particolare	Codice	Suddivisioni d'OTE particolare	Definizione	Codice delle caratteristiche e limiti inferiore e superiore
1.	Aziende specializzate nei seminativi	13	Aziende specializzate nella coltivazione di cereali, e di piante oleaginose e proteagionose	131	Aziende specializzate nei cereali (escluso il riso) e in piante da semi oleosi e proteiche			Seminativi (ossia cereali, legumi secchi, patate, barbabietole da zucchero, piante sarchiate foraggere, piante industriali, ortaggi, meloni, fragole in pieno campo, piante foraggere, sementi e piantine di seminativi, altre coltivazioni di seminativi, colture secondarie successive non foraggere e terreni a riposo soggetti a regime di aiuto, non sfruttati economicamente > 2/3	P1 > 2/3
				132	Aziende risicole specializzate			Cereali, piante oleose, proteiche (legumi secchi) e terreni a riposo (inclusi, terreni a riposo verde) soggetti a regime di aiuto, non sfruttati economicamente > 2/3	P11 + D/09 + D/13/di + D/22 > 2/3
				133	Aziende con cereali e riso combinati e piante oleose e proteiche			Cereali, escluso il riso, piante oleose, proteiche (legumi secchi) e terreni a riposo (inclusi terreni a riposo verde) soggetti a regime di aiuto, non sfruttati economicamente > 2/3	P111 + D/09 + D/13/di + D/22 > 2/3
		14	Aziende specializzate in altre colture	141	Aziende specializzate nelle piante sarchiate			Riso > 2/3	D07 > 2/3
				142	Aziende con cereali e piante sarchiate combinati			Aziende della classe 13, escluse quelle delle classi 131 e 132	
				143	Aziende specializzate in orti in pieno campo			Seminativi > 2/3; cereali, piante oleose, proteiche (legumi secchi) terreni a riposo (inclusi terreni a riposo verde) soggetti a regime di aiuto, non sfruttati economicamente > 2/3	P1 > 2/3; P11 + D/09 + D/13/di + D/22 ≤ 2/3
				144	Aziende con seminativi diversi			Patate, barbabietole da zucchero e piante sarchiate foraggere > 2/3	P121 > 2/3
						1441	Aziende specializzate nella coltura di tabacco	Cereali, piante oleose, proteiche (legumi secchi) e terreni a riposo (inclusi terreni a riposo verde) soggetti a regime di aiuto, non sfruttati economicamente > 1/3; piante sarchiate > 1/3	P11 + D/09 + D/13/di + D/22 > 1/3; P121 > 1/3
						1442	Aziende specializzate nella coltura di cotone	Legumi freschi, meloni e fragole in pieno campo > 2/3	D14a > 2/3
						1443	Aziende con diverse colture combinate	Aziende della classe 14, escluse quelle delle classi 141, 142 e 143	
								Tabacco > 2/3	D/13a > 2/3
								Cotone > 2/3	D/13c > 2/3
								Aziende della classe 144, escluse quelle delle suddivisioni 1441 e 1442	

3. Nella parte C, sezione I «Codici comprendenti più caratteristiche censite nel quadro delle indagini sulle strutture 1985 e 1987», la limitazione «1985 e 1987» è modificata in «1995 e 1997».
4. Nella parte C, sezione I, il codice P1 è così modificato:
- le caratteristiche «I/06a (maggesi con possibilità di rotazione)», I/06b (prati permanenti e pascoli per un allevamento estensivo), I/06c (lenticchie, ceci e vecce) sono soppresse
 - la caratteristica «D/22 (terreni a riposo soggetti a regime di aiuto, non sfruttati economicamente)» è aggiunta
5. La tabella di equivalenza nella parte C-II è sostituita dalla tabella riportata qui di seguito:

•II. Tavola di equivalenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e le rubriche della scheda aziendale della rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Rubriche equivalenti per l'applicazione dei RLS

Indagini sulla struttura delle aziende agricole 1995 e 1997 (Decisione 96/170/CE della Commissione)	Scheda aziendale della RICA [Regolamenti (CEE) n. 2237/77 e (CEE) n. 2940/93 della Commissione]
--	--

I. Colture

D01 Frumento tenero e spelta	120. Frumento e spelta
D02 Frumento duro	121. Frumento duro
D03 Segale	122. Segale (compreso il frumento segalato)
D04 Orzo	123. Orzo
D05 Avena	124. Avena + + 125. Miscugli di cereali estivi
D06 Granturco	126. Granturco (compreso il granturco umido)
D07 Riso	127. Riso
D08 Altri cereali	128. Altri cereali
D09 Legumi secchi, per la produzione di granella	129. Leguminose
D09a di cui in coltura pura per foraggio: piselli, fave e favette, vecce, lupini dolci	329. Leguminose destinate al foraggio, prodotte in coltura pura: piselli, fave, favette, vecce, lupini dolci, ecc.
D09b altri (in coltura pura o mista)	330. Altre piante proteiche
D10 Patate	130. Patate (comprese le patate primaticce e da semina)
D11 Barbabietole da zucchero	131. Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)
D12 Piante sarchiate da foraggio	144. Piante sarchiate da foraggio

Rubriche equivalenti per l'applicazione dei RLS

Indagini sulla struttura delle aziende agricole 1995 e 1997 (Decisione 96/170/CE della Commissione)	Scheda aziendale della RICA [Regolamenti (CEE) n. 2237/77 e (CEE) n. 2940/93 della Commissione]
<p>D13 Piante industriali (ivi comprese le sementi per le piante da semi oleosi erbacee; escluse le sementi per piante tessili, il luppolo, il tabacco e le altre piante industriali)</p> <p>di cui:</p> <p>a Tabacco</p> <p>b Luppolo</p> <p>c Cotone</p> <p>d Altre piante da semi oleosi o tessili ed altre piante industriali</p> <p> i Semi oleosi (totale)</p> <p> di cui:</p> <p> — Colza e ravizzone</p> <p> — Girasole</p> <p> — Soia</p> <p> ...</p> <p> ii Piante aromatiche, medicinali e spezie</p> <p> iii Altre piante industriali</p> <p> di cui:</p> <p> — Canna da zucchero</p> <p> ...</p>	<p>—</p> <p>134. Tabacco</p> <p>133. Luppolo</p> <p>347. Cotone</p> <p>132. Piante erbacee oleaginose</p> <p>331. Colza e ravizzone</p> <p>332. Girasole</p> <p>333. Soia</p> <p>334. Altre</p> <p>345. Piante medicinali, condimentarie, aromatiche e da profumeria, compresi il tè, il caffè e la cicoria da caffè</p> <p>346. (Canna da zucchero + + 348. Altre piante industriali)</p> <p>346. Canna da zucchero</p> <p>348. Altre piante industriali</p>
<p>D14 Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole in piena aria o sotto protezione bassa</p> <p>di cui:</p> <p>D14a Legumi freschi, meloni, fragole in coltivazione di pieno campo</p> <p>D14b Legumi freschi, meloni, fragole in orti stabili ed industriali</p>	<p>—</p> <p>136. Ortaggi freschi, meloni, fragole coltivate all'aperto</p> <p>137. Ortaggi freschi, meloni, fragole in orti industriali in piena aria</p>
<p>D15 Legumi freschi, meloni, fragole sotto serra o sotto protezione alta</p>	<p>138. Ortaggi freschi, meloni, fragole sotto riparo</p>
<p>D16 Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in piena aria o sotto protezione bassa</p>	<p>140. Fiori e piante ornamentali in piena aria (esclusi i vivai)</p>
<p>D17 Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) sotto serra o sotto protezione alta</p>	<p>141. Fiori e piante ornamentali in coltura protetta</p>
<p>D18 Piante foraggere</p> <p>a Prati e pascoli temporanei</p> <p>b Altre</p>	<p>147. Prati avvicendati</p> <p>145. Altre piante da foraggio</p>
<p>D19 Sementi e piantine di seminativi</p>	<p>142. Sementi di erba</p> <p>+ +</p> <p>143. Altre sementi</p>
<p>D20 Altre coltivazioni di seminativi</p>	<p>148. Altre coltivazioni di seminativi: coltivazioni di seminativi non comprese nelle rubriche da 120 a 147</p> <p>+ +</p> <p>149. Terreni dati in affitto pronti per la semina, compresi i terreni messi a disposizione del personale a titolo di compenso in natura</p>
<p>...</p> <p>D21 Terreni a riposo</p>	<p>146. Terreni a riposo</p> <p>— Codice 3: Terreni a riposo (senza superfici dismesse)</p>

Rubriche equivalenti per l'applicazione dei RLS

Indagini sulla struttura delle aziende agricole 1995 e 1997 (Decisione 96/170/CE della Commissione)	Scheda aziendale della RICA [Regolamenti (CEE) n. 2237/77 e (CEE) n. 2940/93 della Commissione]
D22 Terreni a riposo soggetti a regime di aiuto, non sfruttati economicamente	146. — Codice 5: terreni a riposo con possibilità di avvicendamento [ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85] + — Codice 8: superfici soggette a ritiro obbligatorio e non coltivate [ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92]
F01 Prati permanenti e pascoli (esclusi i pascoli magri)	150. Prati e pascoli permanenti
F02 Pascoli magri	151. Pascoli incolti produttivi
G01 Frutteti e piantagioni di bacche a Frutta fresca e bacche di specie d'origine temperata b Frutta e bacche di specie d'origine subtropicale c Frutta a guscio	152. Frutteti e bacche 349. Frutti a semi + + 350. Frutta a nocciolo + + 352. Piccoli frutti e bacche 353. Frutta tropicale e subtropicale 351. Frutta a guscio
G02 Agrumeti	153. Agrumeti
G03 Oliveti a che producono normalmente olive da tavola b che producono normalmente olive per olio	154. Oliveti 281. Olive da tavola 282. Olive vendute in frutta destinate alla produzione di olio + + 283. Olio d'oliva
G04 Vigneti che producono normalmente a Vino di qualità b Altri vini c Uva da tavola d Uva passa	155. Vigneti 286. Uva da vinificazione per vino di qualità (V.Q.P.R.D.) + + 289. Vini di qualità (V.Q.P.R.D.) 287. Uva da vinificazione per vino da tavola e altri vini (eccetto i vini di qualità) + + 288. Diversi prodotti della viticoltura (mosti, succhi, mistelle, acquaviti, aceti e altri) se ottenuti nell'azienda + + 290. Vino da tavola e altri vini (eccetto i vini di qualità) 285. Uva da tavola 291. Uva secca
G05 Vivai	157. Vivai
G06 Altre coltivazioni permanenti	158. Altre coltivazioni permanenti
G07 Coltivazioni permanenti sotto vetro	156. Coltivazioni permanenti protette
I01 Coltivazioni successive secondarie (escluse le coltivazioni ortive e le coltivazioni protette) di cui: a Cereali non da foraggio b Legumi secchi non da foraggio c Semi oleosi non da foraggio d Altre coltivazioni successive secondarie	Codice coltura «3» o «7»
I02 Funghi	139. Funghi
E Orti familiari	—

Rubriche equivalenti per l'applicazione dei RLS

Indagini sulla struttura delle aziende agricole 1995 e 1997 (Decisione 96/170/CE della Commissione)	Scheda aziendale della RICA [Regolamento (CEE) n. 2237/77 e (CEE) n. 2940/93 della Commissione]
--	--

II. *Bestiame*

J01 Equini	22. Equini (di tutte le età)
J02 Bovini di meno di 1 anno	23. Vitelli da ingrasso + + 24. Altri bovini di meno di 1 anno — —
a Maschi	
b Femmine	
J03 Bovini maschi da 1 anno a meno di 2 anni	25. Bovini da 1 a meno di 2 anni, maschi
J04 Bovini femmine da 1 anno a meno di 2 anni	26. Bovini da 1 a meno di 2 anni, femmine
J05 Bovini maschi di 2 anni e più	27. Bovini di 2 anni e più, maschi
J06 Giovenche di 2 anni e più	28. Giovenche per allevamento + + 29. Giovenche da ingrasso
J07 Vacche da latte di 2 anni e più	30. Vacche lattifere + + 31. Vacche lattifere da riforma
J08 Altre vacche di 2 anni e più	32. Altre vacche 1. Vacche che hanno partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli 2. Vacche da lavoro 3. "Altre vacche" da riforma
J09 Ovini (di tutte le età)	—
a) Pecore	40. Pecore di un anno e più
b) Altri ovini	41. Altri ovini
J10 Caprini (di tutte le età)	—
a) capre	38. Caprini femmine da riproduzione
b) altri caprini	39. Altri caprini
J11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	43. Lattonzoli di peso vivo di meno di 20 kg
J12 Scrofe da riproduzione di 50 kg e più	44. Scrofe riproduttrici di almeno 50 kg
J13 Altri suini	45. Suini da ingrasso + + 46. Altri suini
J14 Polli da carne	47. Polli da carne
J15 Galline da uova	48. Galline da uova
J16 Altro pollame	49. Altri volatili
J17 Coniglie fattrici	34. Coniglie madri
J18 Api	33. Api